



## CORTE D'APPELLO DI LECCE

---

Decreto n. 67

### Il Presidente vicario

**Vista** la vigente Tabella di organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2020-2022;

**Rilevato** che nessuna previsione è contenuta in detta tabella con riferimento all'attribuzione delle controversie di lavoro in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione di sentenze emesse dalla Sezione Lavoro di questa Corte di appello, sede centrale, o dalla Sezione Civile-Lavoro della Sezione Distaccata di Taranto;

**Ritenuto** che è necessario provvedere a stabilire in via predeterminata il criterio di ripartizione degli affari in parola tra la sede centrale di Lecce e la sezione distaccata di Taranto;

**Sentiti** il Presidente Preposto alla Sezione Distaccata di Taranto dr. Pietro Genoviva e la Presidente della Sezione Lavoro dr.ssa Daniela Cavuoto, che hanno pienamente concordato sulle modifiche che si vanno a proporre;

**Precisato** che:

- il meccanismo di reciprocità è reso necessario dal sottodimensionamento delle due sezioni, i cui collegi possono formarsi diversamente solo grazie alla presenza dei giudici ausiliari che, è noto, cesseranno dalle funzioni il 31/10/2025;
- resta ovviamente ferma la trattazione nella sede di Lecce dei giudizi di appello e di riassunzione assoggettati alla regola del foro erariale;

**Ritenuta** l'urgenza di provvedere, al fine di dotare al più presto le Sezioni Lavoro di un criterio di riparto degli affari oggettivo e predeterminato, così venendosi a eliminare quel fattore di incertezza, anche per i difensori, che ha finora caratterizzato l'iscrizione a ruolo e la trattazione delle cause di lavoro in sede di giudizio di rinvio;

**dispone**

la seguente variazione tabellare **urgente**.

- a) Il punto III.4 della tabella della Corte di appello di Lecce, relativa alla Sezione Lavoro/Previdenza, è sostituito dal seguente:

**“III. 4. Ambito di competenza della Sezione Lavoro**

**La Sezione tratta:**

- i procedimenti in materia di previdenza
- i procedimenti in materia di lavoro.

**In caso di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione di una sentenza pronunciata dalla Sezione Lavoro di Lecce della Corte, la causa va riassunta presso la medesima Sezione, salvo che il Presidente di quest’ultima attesti che il collegio non possa essere diversamente composto. In tal caso gli atti vanno trasmessi alla Sezione Civile-Lavoro della Sezione Distaccata di Taranto della Corte di appello innanzi alla quale proseguirà il giudizio”.**


- b) Al punto della tabella della Sezione Distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce relativo alla Sezione Unica Civile, dopo il periodo *“Nel settore lavoro-previdenza , i procedimenti con numero di ruolo pari verranno assegnati al consigliere del lavoro, quelli dispari al consigliere civile addetto al settore, che tratterà anche le cause di locazione”* viene aggiunto il seguente capoverso:

**“In caso di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione di una sentenza pronunciata dalla Sezione Civile-Lavoro della Sezione Distaccata di Taranto, la causa va riassunta presso la medesima Sezione, salvo che il Presidente di quest’ultima attesti che il collegio non possa essere diversamente composto con almeno un magistrato stabilmente assegnato alla funzione di giudice del Lavoro. In tal caso gli atti verranno trasmessi alla Sezione Lavoro di Lecce della Corte di appello innanzi alla quale proseguirà il giudizio”.**

La presente variazione tabellare, riguardante l’assegnazione degli affari alle sezioni, sarà esecutiva dal momento in cui il Consiglio Giudiziario di Lecce avrà espresso unanime parere favorevole a norma dell’art. 40, co. 2°, della delibera del CSM del 23/7/2020.

Lecce, 19 maggio 2023

Il Presidente della Corte vicario

Dr. Vincenzo Scardia  


Si comunichi a:

- *P.G. in sede*
- *Presidenti e Consiglieri della Corte di appello, sede centrale e Sezione Distaccata*
- *Presidenti COA Lecce, Brindisi, Taranto*
- *Dirigente Amministrativo – Lecce*
- *Dirigente Amministrativo - Taranto*